

L. 27-12-1953 n. 959

Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1953, n. 299.

Epigrafe

1.

2.

3.

4.

L. 27 dicembre 1953, n. 959 ⁽¹⁾.

Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1953, n. 299.

(giurisprudenza di legittimità)

1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più Province, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con *R.D. 11 dicembre 1933*,

[numero 1775](#), e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#). I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#), al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 ⁽²⁾ per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione ⁽³⁾.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi ⁽⁴⁾;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva ⁽⁵⁾.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#).

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle

singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#) ⁽⁶⁾.

(2) Ai sensi della [L. 2 febbraio 1961, n. 31](#) nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere sul sovracanone.

(3) Al riguardo, l'[art. 1, L. 30 dicembre 1959, n. 1254](#), pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1960, n. 31, recante norme interpretative della [L. 27 dicembre 1953, n. 959](#), così dispone:

Art. 1. Il *comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, va così interpretato:

«Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montati, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al [decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664](#), o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale». Vedi, anche, l'[art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 925](#).

(4) Per l'interpretazione autentica della presente disposizione, vedi l'[art. 4, L. 22 dicembre 1980, n. 925](#).

(5) Al riguardo, l'[art. 2, L. 30 dicembre 1959, n. 1254](#), pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1960, n. 31, recante norme interpretative della [L. 27 dicembre 1953, n. 959](#), così dispone:

Art. 2. Il *comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, va così interpretato:

«Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa

e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente all'utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.

Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva».

(6) Vedi, anche, l'art. 1, comma 32, L. 23 agosto 2004, n. 239.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso ⁽⁷⁾.

(7) Vedi, anche, l'art. 6-bis, D.L. 19 maggio 1997, n. 130.

3. I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata dalle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

I Consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.